

# L'ARTE DEL DIRITTO

Collana diretta da Luigi Garofalo

38. II



# LA DITTATURA ROMANA

a cura di  
LUIGI GAROFALO

tomo secondo



JOVENE 2018

Opera pubblicata con il contributo del  
Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell'Università di Padova.

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2018

ISBN 978-88-243-2597-4

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA  
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87  
website: [www.jovene.it](http://www.jovene.it) email: [info@jovene.it](mailto:info@jovene.it)

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

## INDICE SOMMARIO

Presentazione .....	pag. VII
ALBERTO ZINI	
<i>Il 'dictator' e il 'magister populi' .....</i>	» 1
PAOLA PASQUINO	
<i>Il 'dictator': un magistrato 'irresponsabile?' .....</i>	» 89
BARBARA BISCOTTI	
<i>Memoria civica e rappresentazione del potere. Il dittatore e il cavallo .....</i>	» 137
STEFANO BARBATI	
<i>Dittatura e stato di necessità: il caso di Spurio Melio .....</i>	» 233
MATTIA MILANI	
<i>Anomalie nelle dittature tra il V e il III secolo a.C. ....</i>	» 369
LORENZO FRANCHINI	
<i>Quinto Fabio Massimo .....</i>	» 441
ALESSIA SPINA	
<i>203-82 a.C.: un secolo senza dittatura .....</i>	» 509
GIULIETTA ROSSETTI	
<i>Sulla genesi della dittatura di Silla .....</i>	» 537
SARA GALEOTTI	
<i>'Sullanus senatus': l'assemblea dei 'patres' nella 'constitutio' di Silla .....</i>	» 569

GIOVANNI GUIDA	
<i>Silla e la riforma delle magistrature</i> . . . . .	pag. 605
BARBARA CORTESE	
<i>La riforma sillana del processo criminale: alcune osservazioni</i> . . . . .	» 625
MARCO FALCON	
<i>La dittatura romana nell'opera di Montesquieu</i> . . . . .	» 651
MARIA FEDERICA MEROTTO	
<i>La dittatura romana nel 'Contrat social' di J.-J. Rousseau</i> . . . . .	» 701
LUCA FEZZI	
<i>La dittatura romana in Benjamin Constant</i> . . . . .	» 731
ALVISE SCHIAVON	
<i>Hannah Arendt e la dittatura romana</i> . . . . .	» 741
ENRICA ANGIONI	
<i>La dittatura nel pensiero teorico attuale</i> . . . . .	» 767

## PRESENTAZIONE

Esce, a distanza di un anno dal primo, il secondo tomo relativo alla dittatura romana.

I lavori che vi sono contenuti contribuiscono a rendere più nitida la fisionomia di questa magistratura, estendendosi ad analizzare sia l'operato di chi, come Silla, ebbe a ricoprirla, alterandone peraltro irrimediabilmente lo statuto giuridico, sia le riflessioni maturate rispetto a essa da alcuni pensatori, tra i quali Montesquieu, Rousseau, Constant e Arendt.

Un terzo tomo, la cui pubblicazione è prevista per il 2019, completerà l'opera. Di questa desidero ancora sottolineare che è stata concepita nell'ambito degli annuali seminari romanistici di Bressanone, che fanno capo all'Università di Padova.

LUIGI GAROFALO

MARIA FEDERICA MEROTTO

LA DITTATURA ROMANA  
NEL 'CONTRAT SOCIAL' DI J.-J. ROUSSEAU

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Commissione e *societas*. – 3. Un potere necessariamente 'legittimo'. – 4. Un potere necessariamente breve. – 5. Un potere forse troppo svilito. – 6. Un potere non sufficientemente sfruttato. – 7. Dal *dictator* repubblicano al dittatore rousseauiano. – 8. Conclusioni.

1. *Premessa.*

La storia 'com'è stata' rappresenta uno dei fondamentali pilastri su cui si regge l'impalcatura teorica del *Contrat social*: partendo dal presupposto che il diritto pubblico si intreccia inesorabilmente con la concretezza storica delle dinamiche costitutive delle realtà politiche di ogni tempo, intere parti dell'opera sono dedicate alle caratteristiche fisiche, climatiche, economiche, delle singole nazioni, e in particolare al rapporto tra tali elementi e le diverse forme di governo<sup>1</sup>. In questo contesto, e sulla scorta di una risalente tradizione<sup>2</sup>, speciale attenzione riceve la repubblica<sup>3</sup> romana, modello essenziale del contributo of-

---

<sup>1</sup>In questo senso, essenziali per Rousseau sono senz'altro le lezioni di C.L. DE MONTESQUIEU, *De l'esprit des loix*, Paris, 1748 e di N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, Firenze, 1531; ID., *Il Principe*, Roma, 1532.

<sup>2</sup>A tacer d'altro, si pensi alla gran quantità di riferimenti romani contenuti in J. BODIN, *Les six livres de la République*, Paris, 1583.

<sup>3</sup>Va premesso che, con il termine 'repubblica', in questo saggio, si farà riferimento da un lato alla *res publica populi Romani*, intesa quale preciso sistema di governo della città di Roma nel periodo compreso tra il 509 a.C. e il 27 a.C., e dall'altro al concetto di repubblica fatto proprio da Rousseau il quale, indipendentemente dal tipo di governo, qualifica come 'repubblicano' ogni Stato in cui il popolo è al tempo stesso fonte e oggetto di leggi generali.

ferto da Jean-Jacques Rousseau alla dottrina e alla prassi costituzionale<sup>4</sup>.

In generale, il diritto romano può essere un utile punto di partenza per cogliere molti aspetti del pensiero costituzionale di Rousseau<sup>5</sup>. Il capitolo sulla dittatura è poi tra quelli che più rievocano l'antico ordinamento, vastamente ripreso dal filosofo tanto per delineare il miglior modello di dittatura possibile quanto per evidenziare i pericoli insiti in un regime dittatoriale. Leggendo il capitolo VI del IV libro del *Contrat social*, si capisce senza sforzo che il tema del ruolo del dittatore, pur se affrontato utilizzando talvolta concetti che inevitabilmente si distanziano dal sistema giuridico romano, viene trattato seguendo pedissequamente i contorni della suprema magistratura straordinaria cui si faceva spesso ricorso in Roma durante la repubblica a fronte di eccezionali circostanze, poi caduta in desuetudine a partire dalla fine del III secolo a.C.<sup>6</sup>.

<sup>4</sup>Sull'importanza del modello costituzionale romano nel pensiero politico di Rousseau, cfr. P. CATALANO, *Alcuni principii e concetti del diritto pubblico romano da Rousseau a Bolívar e oltre*, in *Studia Iuridica*, XII, Varsavia, 1985, 94 ss., con un quadro delle interpretazioni borghesi liberali del diritto pubblico romano, da Constant a Mommsen; Id., *Circa l'uso del diritto pubblico romano: dal 'Contrat Social' di J.J. Rousseau alla 'Storia della costituzione romana' di F. De Martino*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, XXVII, 2009, 3 ss.; G. LOBRANO, *Per la comprensione del pensiero costituzionale di J.-J. Rousseau e del diritto romano*, in *Il principio della democrazia. Jean-Jacques Rousseau. 'Du Contrat social' (1762). Nel 300° della nascita di Jean-Jacques Rousseau e nel 250° della pubblicazione del 'Contrat social'. Atti del Seminario di Studi (Sassari, 20-21 settembre 2010)*, a cura di G. Lobrano e P.P. Onida, Napoli, 2012, 39 ss. L'importanza del richiamo alla repubblica romana all'interno della struttura del *Contrat social* è ben sottolineata anche in T. O'HAGAN, *Rousseau*, London, 1999, 152 s.

<sup>5</sup>G. LOBRANO, *Per la comprensione del pensiero costituzionale di J.-J. Rousseau*, cit., 43. Sull'opinione sminuente dei contemporanei del filosofo circa l'uso fatto da quest'ultimo delle categorie giuridiche romane, cfr. J. BOUINEAU, *1789-1799: Les Toges du Pouvoir ou la Révolution de Droit Antique*, Toulouse, 1986. Non è questa la sede per affrontare il noto enigma circa il ruolo dei riferimenti romani nell'architettura del *Contrat social*, in particolare nel libro IV, (al proposito, cfr. C.E. VAUGHAN, *The Political Writings of Jean-Jacques Rousseau*, II, Cambridge, 1915, 109, nt. 1; R. DERATHÉ, *Jean-Jacques Rousseau e la scienza politica del suo tempo*, trad. it., Bologna, 1993, 41, nt. 86); si tratta, comunque, di un ruolo senza dubbio importante: in un testo delle *Lettres écrites de la montagne*, il filosofo, nel riassumere il contenuto del suo *Contrat social*, afferma infatti: «finalmente nell'ultima parte esamino per via di confronto col miglior Governo che sia stato mai, cioè con quello dell'antica Roma, l'organizzazione meglio adatta alla buona costituzione dello Stato» (J.-J. ROUSSEAU, *Lettere dalla montagna*, trad. it., Milano, 1905, 192).

<sup>6</sup>A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, 1966, 136; G. SCERRILLO - A. DELL'ORO, *Manuale di storia del diritto romano*, Milano, 1990, 146 s. Sul

Senza indugiare sul problema relativo all'origine della dittatura<sup>7</sup>, Rousseau si limita ad affermare incidentalmente che i Romani, quando istituirono questa magistratura, presero spunto dall'esempio di Alba<sup>8</sup>. Ciò su cui si sofferma invece il filosofo è la brevità, l'eccezionalità e la funzione prettamente conservatrice, preservatrice e stabilizzante dell'antica magistratura. Il dittatore romano che ispira la penna del ginevrino è insomma una sorta di eccezionale custode dello *status quo* repubblicano, non un capo carismatico incaricato di produrre un ordinamento del tutto nuovo.

E se è vero che gli esempi di Silla e di Cesare provano che l'ambiguità e l'ambivalenza del termine 'dittatura' e dell'istituto con esso designato «non sono una invenzione arbitraria dei moderni», giacché «la stessa dittatura romana, nella sua storia multisecolare, è contem-

---

tema generale della dittatura, cfr. anche P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*<sup>3</sup>, I, Milano, 1923, 93; J. GAUDEMET, *Institutions de l'antiquité*, Paris, 1967, 341 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>9</sup>, Napoli, 1989, 39; M. TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1989; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*<sup>12</sup>, Napoli, 1998, 114; U. VINCENTI, *Storia giuridica di Roma*, a cura di A. Schiavone, Torino, 2016, 83. Più di recente, si vedano anche i vari contributi che compongono *La dittatura romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli, 2017.

<sup>7</sup> D'altronde, negli *Ab Urbe condita* di Tito Livio, la rievocazione della nascita della dittatura si presenta avvolta nell'incertezza: Liv. 2.18.1-11: *sed nec quo anno nec quibus consulibus, quia ex factione Tarquiniana essent – id quoque enim traditur – parum creditum sit, nec quis primum dictator creatus sit satis constat*. Per dare solo qualche riferimento bibliografico essenziale, tra quanti ritengono che la dittatura fosse originariamente una magistratura straordinaria, basti citare T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, II.1, Leipzig, 1887, 133 ss., 141 ss., 168 ss. In senso contrario, tra quanti sostengono che la dittatura sia stata una magistratura originariamente ordinaria, rappresentando il tramite per il passaggio dalla monarchia alla repubblica, divenendo straordinaria solo in un secondo momento, tra tutti, cfr. G. VALDITARA, *Studi sul 'magister populi'. Dagli ausiliari militari del 'rex' ai primi magistrati repubblicani*, Milano, 1989, 178 ss., 318 ss. (v., inoltre, ID., *Il 'magister populi' tra monarchia e repubblica*, in *'Magister'. Aspetti culturali e istituzionali. Atti del Convegno* [Chieti, 13-14 novembre 1997], a cura di G. Valditara, G. Firpo e G. Zecchini, Alessandria, 1999, 9 ss.), la cui tesi vede nel *magister populi* il principale magistrato degli inizi della repubblica, ossia il *praetor maximus*, coadiuvato da un *magister equitum* e, in caso di necessità, da un *praefectus urbi*, figure secondarie definite genericamente *praetores*. Il *magister populi* era una carica militare regia, che avrebbe assunto il titolo di *dictator* in quanto comandante dell'esercito federale, titolo in seguito prevalso per il prestigio connesso all'ufficio. In argomento, cfr. altresì l'ampia bibliografia riportata in G. MELONI, *Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee e natura del potere del 'dictator'*, in *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, a cura di G. Meloni, Roma, 1983, 103 s., nt. 52.

<sup>8</sup> Sui rapporti tra le origini della dittatura in Roma e nelle altre realtà italiche cfr., di recente, C. PELLOSO, *Il 'dictator' negli assetti magistratuali italici*, in *La dittatura romana*, I, cit., 427 ss. con ampia bibliografia e citazione di fonti.

poraneamente l'estremo baluardo della salute pubblica e l'alibi per la tirannide»<sup>9</sup>, non v'è dubbio che questi esempi siano serviti a Rousseau solo per evidenziare ciò che la dittatura non dovrebbe essere<sup>10</sup>.

Nei prossimi paragrafi, il contenuto del capitolo del *Contrat social* dedicato alla dittatura verrà riportato anzitutto con l'obiettivo di porre in luce e contestualizzare i molteplici riferimenti al diritto romano in esso contenuti; nella parte finale del saggio, si cercherà invece di offrire qualche considerazione personale sulla concezione di dittatura di Rousseau, nella consapevolezza che si tratta di uno snodo non irrilevante del pensiero del filosofo. Molti infatti, probabilmente partendo proprio dalle pagine che ci si accinge a commentare, «in un generale contesto di anfibiaologia terminologica/concettuale»<sup>11</sup>, non hanno esitato a identificare Rousseau con il padre dei totalitarismi moderni<sup>12</sup>, e a definire il suo pensiero 'democratico totalitario'<sup>13</sup>. Lo stesso Carl Schmitt, nel forgiare quel 'mostro bicefalo' che egli ha chiamato «dittatura sovrana», partiva proprio dalla contrapposizione tra le figure

<sup>9</sup>C. NICOLET, *Introduzione*, in *Dittatura degli antichi*, cit., 10 ss. Sulla tradizionale contrapposizione, di matrice mommseniana (T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, II.1, cit., 133 ss.) tra dittatura repubblicana e modelli sillano e cesariano, cfr. K. TUORI, *Schmitt and the Sovereignty of Roman Dictators: From the Actualisation of the Past to the Recycling of Symbols*, in *History of European Ideas*, XLII, 2016, 95 ss.; A. KEAVENEY, *Sulla: The Last Republican*, London, 2005, 136 s. Sul punto v. anche G. MELONI, *Dottrina romanistica*, cit., 82 ss., con approccio in parte divergente da quello di Mommsen. Tra quanti ritengono che le dittature di Silla e Cesare non abbiano invece rappresentato forme del tutto diverse dalla 'vera' dittatura repubblicana, cfr. M. DE WILDE, *The Dictatorship and the Fall of the Roman Republic*, in *ZSS*, CXXX, 2013, 2; U. WILCKEN, *Zur Entwicklung der römischen Diktatur*, in *APAW*, I, 1940, 11 s.; F. HURLET, *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature républicaine? Essai d'histoire constitutionnelle*, Bruxelles, 1993, 90; C. NICOLET, *Dictatorship in Rome*, in *Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and Totalitarianism*, edited by P. Baehr and M. Richter, New York, 2004, 263 ss., 270.

<sup>10</sup>V. oltre, § 4.

<sup>11</sup>G. LOBRANO, *Per la comprensione del pensiero costituzionale di J.-J. Rousseau*, cit., 41.

<sup>12</sup>Soprattutto G. DELLA VOLPE, *Rousseau e Marx*, Roma, 1956, nonostante la quasi totale assenza in Rousseau dell'analisi economica dei rapporti sociali, ha dato inizio ad una storiografia che vede la logica continuazione delle idee del ginevrino nel pensiero di Marx.

<sup>13</sup>Per una ricognizione dei segni che fanno del *Contrat social* il preludio di una democrazia totalitaria, cfr. anzitutto J.L. TALMON, *Le origini della democrazia totalitaria*, trad. it., Bologna, 1967 e L.G. CROCKER, *Rousseau's 'Social Contract': An Interpretive Essay*, Cleveland, 1968. Più di recente, cfr. anche C. LABRO, *Rousseau totalitaire contre Rousseau démocrate: enjeu et critique d'une polémique marginalisée dans l'exégèse rousseauiste des années soixante*, in *Les Études J.-J. Rousseau*, XVIII, 2010-2011, 179 ss.

rousseauiane del dittatore e del Legislatore, emblemi l'uno di una 'potenza senza diritto' e l'altro di un 'diritto senza potenza'<sup>14</sup>.

D'altronde, proprio Schmitt bene ha messo in luce come, per quanto, a prima a vista, il capitolo del *Contrat social* sulla dittatura non faccia che ripetere «una quantità di cose risapute», tanto che «una considerazione superficiale potrebbe non trovarvi alcunché di nuovo, le cose cambiano se l'indagine si fa sistematica»<sup>15</sup>. Valutata nell'ambito generale dell'opera, la concezione di dittatura di Rousseau va infatti oltre quella che potrebbe sembrare la consueta riproposizione della saggia invenzione della repubblica romana, e pone il seme di un concetto tutto nuovo di dittatura<sup>16</sup>.

## 2. *Commissione e 'societas'*

Come si cercherà di evidenziare, le riflessioni sulla dittatura contenute nel *Contrat social* si rivelano coerenti con la scelta metodologica del 'modello storico' attuata da Rousseau; egli, pur non concedendo il contratto sociale come uno strumento per replicare una realtà già esistita, mostra in più occasioni di guardare con grande interesse alle esperienze passate, in particolare all'esperienza giuridica romana, privilegiata fonte di elementi utili a una diagnosi, rivolta tanto al passato quanto al presente<sup>17</sup>, di quella 'caduta' dell'uomo che il filosofo imputa all'inadeguatezza delle strutture politiche<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> C. SCHMITT, *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria*, trad. it., Roma, 2006, 162.

<sup>15</sup> C. SCHMITT, *La dittatura*, cit., 149.

<sup>16</sup> Sebbene ben lontano dalla teorizzazione di un governo rivoluzionario, in cui il potere del dittatore servisse a 'spazzare via' gli oppositori del nuovo regime – lo stesso Robespierre, in un suo discorso del dicembre del 1793 (M. ROBESPIERRE, *Governo rivoluzionario e governo costituzionale [25 dicembre 1793]*, in *La rivoluzione giacobina*, a cura di G. Cantoni, Milano, 1953), avverte che «la teoria del governo rivoluzionario è tanto nuova quanto la rivoluzione che l'ha apportata. Non bisogna cercarla nei libri degli scrittori politici che non hanno previsto questa rivoluzione» –, il pensiero politico di Rousseau, come ben comunica l'espressione usata da E. QUINET, *Le Christianisme et la Révolution française*, Paris, 1845, 244, sta alla rivoluzione come un 'germoglio' sta a un albero.

<sup>17</sup> Sul pensiero filosofico di Rousseau come diagnosi prodromica a una 'terapia del male', cfr. A. PHILONENKO, *Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur*, Paris, 1984.

<sup>18</sup> Si tratterebbe di una caduta estrinseca all'uomo, precisamente «determinata dall'associarsi dell'uomo e dall'introduzione della proprietà» (F. TODESCAN, *Metodo, diritto, politica. Lezioni di storia del pensiero giuridico*<sup>2</sup>, Bologna, 2002, 155).

E proprio se si pensa alla concezione rousseauiana delle strutture politiche in generale, e della struttura della dittatura in particolare, si coglie una prima, fortissima, connessione, tra il pensiero del filosofo e il diritto pubblico romano. La dittatura, sebbene magistratura straordinaria e non permanente, con un ruolo non assimilabile a quello degli altri 'commissari'<sup>19</sup>, è infatti anzitutto una *importante commission*<sup>20</sup>.

È, quello di 'commissione', un concetto essenziale nel *Contrat social*: rispetto allo Stato<sup>21</sup> non esistono diritti, bensì solo doveri, 'commissioni' appunto: «in ogni vera democrazia la magistratura non è un vantaggio, ma un ufficio oneroso», un vero e proprio peso che il governo, in quanto «corpo intermedio stabilito tra i sudditi e il sovrano per la loro mutua comunicazione»<sup>22</sup>, dovrà sopportare al fine di applicare la volontà generale.

La gravosità dell'incarico pubblico è ben sottolineata da Rousseau anche con riferimento al dittatore che, a Roma, giustamente percepiva il suo ruolo come un pesante fardello di cui disfarsi quanto prima<sup>23</sup>: «agli inizi della Repubblica» – spiega il filosofo – si pensava «che un sì grande potere pesasse a colui che ne era rivestito, tanto egli aveva fretta di disfarsene, come se fosse stato un compito troppo penoso e troppo pericoloso quello di tenere il posto delle leggi!»<sup>24</sup>.

Il peculiare significato che Rousseau attribuisce al ruolo del dittatore, in quanto magistrato, pare mutuato proprio dalla soluzione fornita dall'esperienza giuridica romana al problema del 'governo'<sup>25</sup>: a Roma il 'vero sovrano' era il popolo, il cui *iussum* determinava le

<sup>19</sup> In tal senso cfr. P. CATALANO, *Circa l'uso*, cit., 4.

<sup>20</sup> Come già rilevato da P. CATALANO, *Alcuni principii*, cit., 94, «Rousseau vede nella dittatura romana non un'istituzione antiplebea bensì un mezzo di "salut de la Patrie"».

<sup>21</sup> In questo saggio, se con riferimento alla Roma repubblicana, alla luce della nota difficoltà di intendere e tradurre il termine *populus*, segnalata, tra i molti, da P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1974, si utilizzerà il termine 'Stato' non nel senso hegeliano di 'Stato astratto', ma nell'accezione jheringhiana, che utilizza il termine 'Staat' come espressivo della concreta pluralità del *populus Romanus*, con riferimento ai tempi moderni si alluderà al concetto di Stato proprio di Rousseau, ossia un ente in cui il popolo è l'autore e il destinatario delle leggi generali.

<sup>22</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*<sup>5</sup>, trad. it., a cura di G. Ambrosetti, Brescia, 1977, 77.

<sup>23</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 170.

<sup>24</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 170.

<sup>25</sup> G. LOBRANO, *Per la comprensione del pensiero costituzionale di J.-J. Rousseau*, cit., 55.

norme giuridiche<sup>26</sup> e, dunque, anche l'agire dei magistrati che, come ci dice Cicerone, *in potestate populi Romani esse debent*<sup>27</sup>.

Questo aspetto, *mutatis mutandi*, è parso ad alcuni autori collegabile a un altro istituto giuridico romano implicato da Rousseau nell'individuare e definire la struttura essenziale del patto sociale: la *societas* consensuale. È, questo, un istituto che, pur se privatistico, rappresenterebbe «una vera e propria chiave di lettura dell'intero *Contrat social*»<sup>28</sup> ove si pensi al seguente parallelismo: da un lato (stando nella sfera privatistica) v'è un contratto che consente al *socius*, perseguendo l'*utilitas* comune, di raggiungere un'utilità maggiore di quella conseguibile con il semplice percorso individuale<sup>29</sup>, dall'altro (stando nella sfera pubblicistica) v'è un patto sociale la cui conclusione ingenera una comunità in cui gli individui, avendo perso la libertà *uti singuli* per riacquistarla *uti socii*, sono diventati 'cittadini', ossia soggetti che non perseguiranno più gli interessi particolari, bensì l'interesse comune.

Tra la dottrina romanistica, v'è chi ha sottolineato il possibile innesso concettuale del rapporto pubblicistico tra popolo e magistrati nella logica di questo contratto consensuale, negozio in cui la capacità volitiva unitaria è ottenuta grazie all'«articolazione funzionale e strutturale di quella volizione in due atti diversi-complementari: il generale *iussum* signorile e la particolare *administratio* servile, propri – ri-

<sup>26</sup> Cfr. Gell. 10.20.2: *lex est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu*; Tab. 12.5: *quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esto* (sul discusso significato del celebre versetto, di recente, cfr. C. CASCIONE, 'Quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset': spunti per un'interpretazione politica del versetto, in *Scritti in onore di M. Scudiero*, a cura di S. Staiano, Napoli, 2008, 421 ss.).

<sup>27</sup> Cic. *orat.* 2.167. Cfr. altresì il noto Paul. *l.s. ad l. Fuf. Canin.* D. 50.16.215: '*potestatis*' verbo plura significantur: in persona magistratuum imperium: in persona liberorum patria potestas: in persona servi dominium, che – sebbene la *patria potestas* e il *dominium* siano concetti che si esplicano nei confronti (*in persona*) del *filius* o del *servus*, e ciò diversamente rispetto all'*imperium* che è invece solitamente prerogativa esercitata dal magistrato, e non nei suoi confronti – per molti dimostrerebbe che magistrati, figli e servi verserebbero in analoghe condizioni potestative (per questa interpretazione, *ex multis*, v. G. LOBRANO, 'Pater et filius eadem persona'. Per lo studio della 'patria potestas', I, Milano, 1984, 71 ss.).

<sup>28</sup> P.P. ONIDA, 'Trouver une forme d'association ... par laquelle chacun s'unissant a tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant': la soluzione romana, in *Il principio della democrazia*, cit., 4.

<sup>29</sup> G. LOBRANO, *Per la comprensione del pensiero costituzionale di J.-J. Rousseau*, cit., 60.

spettivamente – l'uno del *populus-plebs* dei *socii*(/cives) e l'altra dei loro *magistri* (o *magistratus*)»<sup>30</sup>.

Ebbene, questo schema è sembrato calzante anche per descrivere la proposta politica di Rousseau il quale, non volendo prospettare un rapporto contrattuale tra principe e popolo – un contratto, infatti, per come lo si voglia strutturare, apparirebbe sempre come un contratto bilaterale e finirebbe, di conseguenza, per attribuire prerogative anche al principe o al governo –, da un lato ideò il suo 'contratto sociale' sullo stampo della *societas* consensuale (e ciò chiaramente al di fuori di una dimensione privatistica, bensì nel senso che il filosofo anzitutto prevede un *pactum unionis* tra i membri del popolo funzionale a far sparire in capo a ciascuno la qualifica di 'suddito' a fronte dell'acquisizione dello *status* di 'cittadino'), e dall'altro ipotizzò un mero incarico che gli individui, divenuti cittadini a seguito della conclusione del contratto, avrebbero potuto conferire ai magistrati<sup>31</sup>. Incarico, quest'ultimo, che si distanzia dal contratto consensuale di *mandatum*, per avvicinarsi maggiormente a una più generica autoriz-

<sup>30</sup> G. LOBRANO, *Per la comprensione del pensiero costituzionale di J.-J. Rousseau*, cit., 61 s. Non dobbiamo, invece, agli antichi giureconsulti l'elaborazione del concetto tecnico di persona giuridica e della sua rappresentanza. Nelle fonti romane, il concetto di rappresentanza non compare mai nel senso giuspubblicistico proprio dell'epoca moderna; frequenti piuttosto sono i passi che, con riferimento agli uffici dei magistrati, usano espressioni come *gerere personam* (Cic. *off.* 1.124), *personam sustinere* (D. 28.5.16; D. 34.3.7.5; D. 45.31.4; D. 49.1.21.2), oppure *partes sustinere* (Gai 4.160; D. 3.3.45.2; D. 33.1.5.20; D. 39.1.15) o anche *vicem [hominum] sustinere* (D. 2.14.9.pr.).

<sup>31</sup> Come di recente rimarcato da C. PELLOSO, *Tribunate and Negative Power in Rousseau's 'Contrat Social'*, in *La Rome antique sous le regard des Lumières*, édité par I.G. Mastrorosa, in corso di stampa, il solo contratto fondatore che, secondo Rousseau, potrebbe esistere sarebbe proprio il contratto di *societas*; esso, secondo la concezione romana, trasforma una 'moltitudine' in un vero e proprio 'popolo': la 'repubblica' – lungi dall'essere una persona separata dai suoi membri – è essa stessa l'ipostasi del popolo e si qualifica come '*res populi*', cioè sia in termini di negazione del *regnum* (dove il magistrato supremo è un sovrano arbitrario e il popolo è schiavo) che di proclamazione della *libertas* (qualità consustanziale al popolo romano e al suo potere sovrano). Sul divario tra *regnum* e *societas*, cfr. Cic. *rep.* 1.49: *ut ait Ennius, «nulla [regni] sancta societas nec fides est»*; sul *regnum* come negazione della libertà e sul legame tra *res publica* e *libertas*, si veda Liv. 1.17.2: *Romani veteres peregrinum regem aspernabantur. In variis voluntatibus regnari tamen omnes volebant, libertatis dulcedine nondum experta; 2.1.1: libertatis autem originem inde magis quia annum imperium consulare factum est quam quod diminutum quicquam sit ex regia potestate numeres*; Varr. *l.l.* 9.6; Cic. *off.* 1.124; Cic. *rep.* 2.57; Cic. *de orat.* 2.167; Cic. *Phil.* 6.19; Sen. *ep.* 14.7; Liv. 1.56.8; Dion. Hal. 10.2; Tac. *ann.* 1.1, 3.26; D. 1.2.2.1; D. 49.15.7.1.

zazione o, addirittura, a un ordine<sup>32</sup>: a un qualcosa, insomma, di molto impegnativo per il magistrato che riceve l'incarico, e per nulla impegnativo per il popolo che quell'incarico conferisce, ciò che disvelerebbe l'archetipo giusromanistico celato nelle parole di Cicerone riportate poc'anzi.

Tralasciando ulteriori considerazioni che porterebbero troppo distanti dalla circoscritta sfera di questa ricerca, quanto detto basta a porre in rilievo che il dittatore rousseauiano, esattamente come gli altri magistrati, fa parte di un'articolazione funzionale e strutturale della volizione 'pubblica' analoga a quella propria dell'ordinamento giuridico romano: egli viene presentato come un 'braccio della legge', privo di volontà propria, le cui funzioni sono mere commissioni sempre revocabili ad arbitrio della 'volontà generale' del popolo.

### 3. *Un potere necessariamente 'legittimo'.*

Quanto al fondamento dei poteri del dittatore, la visione rousseauiana contemplava una presa di potere che mai avrebbe potuto dirsi veramente slegata dall'autorità legislativa. Il dittatore deve essere un organo statale della repubblica, straordinario sì, ma pur sempre definito costituzionalmente: non può modificare le leggi vigenti né può fare nuove leggi. L'operatività dell'istituto in questione deriva da una sospensione solo eccezionale, e per forza brevissima, della legge. Non si tratta di una deroga, bensì di una sospensione strettamente limitata e circoscritta dalla legge fondamentale, intesa, questa ultima, nel senso peculiare di cui ora si dirà.

Prima di continuare con la trattazione, urge evidenziare che i richiami alle leggi contenuti nel capitolo VI del IV libro del *Contrat social* vanno presi con le dovute cautele: a Roma non c'era una disposizione scritta e astratta che normasse la sospensione del diritto. Quando Rousseau, parlando della dittatura romana, utilizza i termini 'leggi' e 'potere legislativo', non può che fare riferimento a un insieme di criteri, consolidatisi di fatto nella prassi, che imponevano ora la

<sup>32</sup> Sull'evoluzione del poliforme concetto di *mandare* nell'ordinamento giuridico romano, cfr. S. RANDAZZO, *'Mandare'. Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell'evoluzione del mandato romano*, Milano, 2005, in specie 103; F. PRINGSHEIM, *L'origine des contrats consensuels*, in *RHD*, 1954, XXXII, 494.

nomina di un *dictator* ora l'abdicazione del medesimo una volta concluso lo scopo per il quale era stato nominato. Inoltre, anche là ove si allude al fondamento costituzionale del *dictator*, presupposta non è una costituzione intesa nel senso moderno: il filosofo ha a mente il carattere essenzialmente 'fattuale' dell'ordinamento costituzionale romano, che «si venne concretando attraverso una serie di attività, le quali, prima ancora di essere valutabili e qualificabili come 'fatti di produzione normativa', sono da assumersi esse stesse, direttamente, come fatti normativi»<sup>33</sup>. Tale modo d'intendere la costituzione è peraltro il medesimo recepito nel *Contrat social*. Per Rousseau infatti «non vi è né vi può essere nessuna forma di legge fondamentale obbligatoria per il corpo del popolo»<sup>34</sup>: nessuna carta costituzionale quindi fonderebbe l'istituzione del *dictator*, ma solo una costituzione intesa, nel senso montesquieuiano, quale insieme di norme non scritte che rappresentano lo spirito di un popolo. Il punto, comunque, verrà ripreso negli ultimi due paragrafi.

Poste tali necessarie premesse, tornando al dittatore, la sospensione delle leggi di cui si parlava sopra trova la sua ragion d'essere sempre nella consapevolezza del fatto che talvolta la legge può – o deve – essere sospesa per perseguire il bene generale, il bene collettivo. «Si possono» – esordisce Rousseau – «presentare mille casi ai quali il legislatore non ha provveduto, ed è una previdenza molto necessaria quella di sapere che non si può tutto prevedere». «L'inflessibilità delle leggi, che impedisce loro di piegarsi agli avvenimenti, può in certi casi renderle pericolose, e produrre per esse la perdita dello Stato nella sua crisi». Voler irrigidire le istituzioni politiche fino a sottrarsi il potere di sospenderne l'effetto sarebbe nefasto; d'altronde, sempre guardando al passato, la stessa Sparta, per far fronte a uno stato di crisi, aveva «lasciato dormire le sue leggi»<sup>35</sup>.

Nella Roma repubblicana la dittatura rappresentava un'*extrema ratio*, da adottare in caso di imprevisto<sup>36</sup>, quando era a rischio la *salus*

<sup>33</sup> R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967, 69 ss.

<sup>34</sup> «Nemmeno il contratto sociale», continua J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 24.

<sup>35</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 169.

<sup>36</sup> Nell'ambito di una vastissima letteratura che pone in risalto il pericolo quale causa giustificatrice della dittatura, cfr. G. VALDITARA, *Lo Stato nell'antica Roma*, Sove-

*publica*, ossia la salvezza o la sicurezza del popolo. In situazioni di crisi<sup>37</sup>, il potere legislativo, espressione suprema della volontà popolare, poteva esso stesso dimostrarsi pernicioso, allorché non avesse prestabilito come arginare l'emergenza; così, persino l'esistenza dello Stato avrebbe potuto essere minata irrimediabilmente.

Tuttavia – ben sottolinea il filosofo –, l'eccezionale arresto del «potere sacro delle leggi» mai avrebbe potuto tradursi in un'abolizione del potere legislativo: «il magistrato che lo fa tacere non può farlo parlare, esso lo domina senza poterlo rappresentare, egli può fare tutto, eccetto delle leggi»<sup>38</sup>. All'evidenza, Rousseau sta proponendo un modello di magistratura assai distante dalla c.d. dittatura *rei publicae constituendae causa et legibus scribundis*, forma di dittatura diversa da quella tradizionale, priva di limiti temporali e non basata su una *dictio*, che pur fu nota ai Romani all'epoca di Silla.

Il discorso di Rousseau sembrerebbe invece valorizzare unicamente un'istituzione dipendente dalla costituzione (intesa nel senso di cui sopra), un dittatore il cui compito sia solo quello, invero gravoso, di sostituirsi temporaneamente alle leggi. Virtuoso è a tal proposito l'esempio dei dittatori che si susseguirono agli inizi della re-

---

ria Mannelli, 2008, 88, il quale nota che alla dittatura si ricorreva «per fronteggiare situazioni di pericolo interno o esterno che potessero mettere a rischio la stabilità o la stessa esistenza della *res publica*»; F. CASSOLA - L. LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*<sup>3</sup>, Napoli, 1991, 118, ove si rileva che la dittatura, oltre che per far fronte a situazioni di «emergenza», dovute a pericoli sul piano «esterno» o «interno» per la *res publica*, poteva essere instaurata anche per «particolari straordinarie necessità di carattere civile, soprattutto di ordine amministrativo-sacrale»; P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, I, Milano, 1943, 223, che pure ricorda l'impiego della dittatura, oltre che in casi di «pericolo esterno o di gravi dissensi esterni», per il compimento di atti con un contenuto religioso riconducibili alle «antiche tradizioni latine»; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, I, Napoli, 1972, 237, per il quale «la dittatura sarebbe un ritorno al regime monarchico per brevi periodi di tempo in circostanze di particolare gravità e pericolo»; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, cit., 113, che evidenzia come il *dictator* fosse nominato «per salvare la *civitas* da attacchi esterni (*dictator rei gerundae causa*), sia per salvaguardarla da sedizioni interne (*dictator seditionis sedandae causa*), sia anche per compiere la solenne funzione religiosa e civile di infiggere all'inizio dell'anno un chiodo nelle mura del tempio di Giove capitolino (*dictator clavi figendi causa*)».

<sup>37</sup> Sulla connessione tra dittatura romana e 'crisi', v. W. NIPPEL, *Emergency Powers in the Roman Republic*, in *La théorie politico-constitutionnelle du gouvernement d'exception*, édité par P. Pasquino et B. Manin, Paris, 2000, 5 ss.; ID., *Saving the Constitution: The European Discourse on Dictatorship*, in *In the Footsteps of Herodotus: Towards European Political Thought*, edited by J. Coleman and P.M. Kitromilides, Firenze, 2012, 29 ss.

<sup>38</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 169 s.

pubblica, i quali assumevano la carica di *dictator* non senza timore, e con l'intenzione di abbandonarla al più presto.

Tuttavia, poiché nei primi tempi della repubblica lo Stato non aveva ancora un assetto sufficientemente saldo per potersi sostenere con la sola forza della sua costituzione<sup>39</sup>, poteva capitare che il *dictator* tentasse di fare un uso palesemente inopportuno o scorretto politicamente del suo grande potere; in una simile eccezionale evenienza, se il dittatore avesse cercato di intraprendere attività che esulassero dalle esigenze specifiche che avevano portato alla sua nomina, sarebbero venuti comunque in soccorso gli antichi costumi, che allora rendevano «superflue molte precauzioni che sarebbero state necessarie in un altro tempo»<sup>40</sup>.

Emblematico è il noto caso del dittatore L. Manlio Imperioso, nominato *dictator* per un fine puramente religioso (*solvendae religionis gratia*)<sup>41</sup>: affiggere un chiodo, nella speranza che questa antica pratica<sup>42</sup> potesse bloccare una pestilenza dilagante. Egli, pur essendo stato fatto dittatore per uno specifico motivo (*qua de causa creatus L. Manlius*), probabilmente animato da sogni di gloria, decise anche di indire una leva militare per portare guerra agli Ernici. Il suo comportamento fu palesemente scorretto, in quanto egli, comportandosi come se fosse stato nominato per condurre una guerra e non per assolvere una ritualità religiosa (*perinde ac rei publicae gerendae, ac non solvendae religionis gratia creatus esset*), contravvenne a una fondata

<sup>39</sup> La funzione costituzionale della dittatura è messa in evidenza in P. CERAMI - A. METRO - A. CORBINO - G. PURPURA, *Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica*, Napoli, 2001, 69: il *dictator* veniva nominato per «superare l'eventuale paralisi politica derivante dal gioco degli ordinari equilibri costituzionali (fondati su un delicato sistema di pesi e contrappesi) che potevano bloccare di fatto, in certi momenti di più gravi tensioni e incertezze politiche, la vita della *res publica*».

<sup>40</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 170. Sull'alto valore delle consuetudini nell'antico ordinamento costituzionale romano, tra tutti, cfr. P. CERAMI, *Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*<sup>3</sup>, Torino, 1996, 59, la cui prospettiva è in linea con quella di R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, cit., 69 ss.

<sup>41</sup> Liv. 7.3: *qua de causa creatus L. Manlius, perinde ac rei publicae gerendae, ac non solvendae religionis gratia creatus esset, bellum Hernicum adfectans, dilectu acerbo iuventutem agitavit; tandemque, omnibus in eum tribunis plebis coortis, seu vi, seu verecundia victus, dictatura abiit*.

<sup>42</sup> Sul *dictator clavi figendi causa* si rinvia anzitutto ad A. MOMIGLIANO, *Il 'dictator clavi figendi causa'*, in *Quarto contributo alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico*, III, *Istituzioni e leggende di Roma arcaica - Ricerche sulle magistrature romane*, Roma, 1969, 273 ss.

tale prassi costituzionale<sup>43</sup> in base alla quale il dittatore era tenuto ad ottemperare precipuamente alla funzione per la quale era stato creato, e nulla più. Ecco perché, nel caso in questione, tutti i tribuni della plebe insorsero uniti contro di lui (*omnibus in eum tribunis plebis coortis*)<sup>44</sup>, di talché egli si lasciò piegare dalla forza o dalla vergogna e si dimise dopo aver affisso il chiodo.

#### 4. *Un potere necessariamente breve.*

Requisito essenziale affinché la dittatura possa essere una vera salvaguardia della salute pubblica è poi la brevità della carica. Sempre con riferimento agli esempi tratti dall'antichità romana, nel *Contrat social*, le dittature di Silla, nominato nell'82 a.C. *dictator rei publicae constituendae* con una legge speciale e per un tempo indeterminato, e di Cesare, pure nominato dittatore a vita nel 44 a.C., sono chiaramente poste al di fuori del modello repubblicano che Rousseau promuove. Il filosofo, infatti, non esita ad accusare i Romani di aver commesso un «errore»<sup>45</sup> nel non aver nominato un dittatore per arginare gli straripamenti di potere di Silla o di Cesare.

Non solo biasimate dunque, ma queste figure vengono addirittura considerate alla stregua di circostanze che necessitano di essere soppresse da un dittatore nominato *ad hoc*. D'altronde, per Rousseau, posto che «solo i più grandi pericoli possono equilibrare quello di alterare l'ordine pubblico»<sup>46</sup>, quando si instaura una dittatura la principale preoccupazione dev'essere proprio quella di garantire che questa non degeneri in dispotismo, poiché «nelle crisi che lo fanno istituire, lo Stato è ben presto o distrutto o salvato e, passato il bisogno urgente, la dittatura diviene tirannica o vana». Per evitare una simile de-

<sup>43</sup> Sul «problema della configurabilità di una 'costituzione' in senso politico-giuridico nell'ambito delle diverse strutture costituzionali romane» si rinvia a P. CERAMI, *Potere*, cit., 57 ss.

<sup>44</sup> Per una recente ricognizione delle fonti in cui si evidenzia il ruolo dei tribuni della plebe nell'ambito della nomina del *dictator*, cfr. M.A. FENOCCHIO, *Plebità e dittatura: le relazioni nel primo secolo della repubblica romana*, in *La dittatura romana*, I, cit., 107 ss., con bibliografia e indicazione di fonti. Cfr. altresì R. FERCIA, *Profili giuridici e contenuti politici del rapporto tra 'coercitio' del 'dictator' e 'tribunicia intercessio'*, in *La dittatura romana*, I, cit., 135 ss., in particolare sul rapporto tra *tribunicia intercessio* e *coercitio* del dittatore.

<sup>45</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 171.

<sup>46</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 169.

generazione, l'antidoto d'elezione è senz'altro la brevità della carica di *dictator*, e Rousseau lo afferma chiaramente: «in qualsiasi modo questo importante incarico sia conferito, importa fissarne la durata a un termine molto breve che non possa essere mai prolungato»<sup>47</sup>.

A tal proposito, ancora una volta Roma costituisce un prezioso modello: lì «i dittatori non erano tali che per sei mesi, la maggior parte abdicarono prima di questo termine»<sup>48</sup>. Se il termine fosse stato più lungo, forse essi avrebbero tentato di prolungarlo ancora, come fecero i decemviri per quello di un anno. Il dittatore non aveva se non il tempo di provvedere alla necessità che l'aveva fatto eleggere, esso non aveva quello di pensare ad altri progetti»<sup>49</sup>.

La brevità dell'incarico è caratteristica tecnica certa dell'antica magistratura romana, ravvisata anche dall'unica fonte giuridica sulle funzioni di cui era investito il *dictator*<sup>50</sup>. Pomponio, in un passo tratto dal *liber singularis enchiridii* ove «vengono efficacemente compendiate le mansioni ed i poteri propri dei più antichi dittatori»<sup>51</sup>, afferma chiaramente che, poiché questa magistratura comportava la somma potestà, *non erat fas* tenerla per più di sei mesi (Pomp. *lib. sing. ench. D. 1.2.2.18: hunc magistratum, quoniam summam potestatem habebat, non erat fas ultra sextum mensem retineri*).

Abbondanti sono poi le fonti letterarie attestanti casi di dittatori che hanno ritenuto di abdicare nel più breve tempo possibile; d'altro canto, se una delle caratteristiche essenziali della *dictio dictatoris* era proprio il fatto che essa rappresentava una cesura solo transitoria dell'ordinamento, determinata da uno stato di crisi, allora non dovrebbe stupire che Livio<sup>52</sup> evidenzi bene e spesso il momento della abdicazione

<sup>47</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 172.

<sup>48</sup> In molti casi, l'abdicazione divenne una vera e propria questione d'onore: in tal senso, cfr. W. LIEBENAM, voce *'Dictator'*, in *RE*, V.1, Stuttgart, 1903, 281; U. VON LÜBTOW, *Die römische Diktatur*, in *Der Saatsnotstand*, herausgegeben von E. Fraenkel, Berlin, 1965, 123. Tra i più antichi casi di abdicazione, possiamo ricordare quelli di Q. Cincinnato del 451 a.C. (Liv. 3.29.7), di Q. Servilio Prisco del 418 (Liv. 4.47.6) e di Q. Cincinnato (Capitolino) del 380 (Liv. 6.29.10, 9.34.13).

<sup>49</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 172.

<sup>50</sup> R. FERCIA, *Profili giuridici*, cit., 135 s.

<sup>51</sup> C. MASI DORIA, *'Spretum imperium'*, Napoli, 2000, 159, in senso conforme a G. NICOSIA, *Sulle pretese figure di 'dictatores immunito iure'*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, VII, Milano, 1987, 568 s., nt. 138.

<sup>52</sup> Liv. 2.31.10 (Valerio nel 494), 3.29.7 (Cincinnato nel 458), 4.24.6-7 (Emilio nel 434), 29.4 (Postumio nel 431), 34.5 (Emilio nel 426), 47.6 (Servilio nel 418), 57.8 (Cornelio nel 408).

zione e del ripristino del sistema ordinario, «segnalando anzi, con un certo compiacimento, quando ciò si realizza in tempi brevissimi»<sup>53</sup>. Si pensi al caso di Lucio Quinzio Cincinnato, che si dimise dopo soli quindici giorni (Liv. 3.29.7: *Quinctius sexto decimo die dictatura in sex menses accepta se abdicavit*), o di Mam. Emilio che, celebrato il trionfo su Veienti e Fidenati, abdicò in altrettanto poco tempo restituendo, in pace, quel potere che aveva accettato in guerra, quando la situazione era critica (Liv. 4.34.5.: *ipse deinde abdicat, die sexto decimo reddito in pace imperio quod in bello trepidisque rebus acceperat*)<sup>54</sup>.

La necessaria temporaneità del titolo di *dictator* era insomma un punto fermo agli inizi della repubblica, quando il ricorso alla dittatura era assai frequente; a quell'epoca – evidenza Rousseau – non v'era il timore «che un dittatore abusasse della sua autorità, né che tentasse di mantenerla al di là del termine»; si percepiva infatti la pericolosità di un ufficio che attribuisse sì tanti poteri, la cui durata non fosse strettamente circoscritta. Pericolo che, peraltro, avrebbe probabilmente corso anzitutto il dittatore stesso, rischiando la vita. Ciò dimostra l'esempio di Cesare, che nel 49 a.C. prese il potere come *dictator* mantenendolo per svariati anni, per essere infine nominato 'dittatore a vita'. Talmente noto è l'esito di tale totale acquisizione di potere, in aperto contrasto con i principi della repubblica romana, da assurgere quasi a una dimensione mitico-simbolica<sup>55</sup>. Il cesaricidio non solo si spiega, ma appare addirittura giustificato, se si pensa al significato che la presa di potere di Cesare ricoprì per l'ordine costituzionale romano. Tutto iniziò col famoso 'dado', tratto al passaggio del Rubicone. Fu un'azione decisiva, poiché Cesare, entrando armato in

<sup>53</sup> F. CAVAGGIONI, *Tito Livio e gli esordi della dittatura*, in *La dittatura romana*, I, cit., 32 s.

<sup>54</sup> Breve fu anche la dittatura di Servilio nel 418, che rassegnò il mandato dopo otto giorni (Liv. 3.29.7, 4.34.5, 47.6). Sulla brevità, autorevole dottrina sottolinea come probabilmente «divenne un punto d'onore per ogni dittatore che intendeva apparire degno della fiducia in lui riposta raggiungere lo scopo, e quindi abdicare, entro il più breve tempo possibile» (G. NICOSIA, *Sulle pretese figure*, cit., 584, nt. 148), e che quindi sul piano dell'opportunità politica doveva sembrare sconveniente che il dittatore restasse in carica, facendo uso dei suoi ampi poteri, anche oltre il raggiungimento dello scopo per il quale era stato creato (A. BURDESE, *Manuale*, cit., 584, nt. 148). Sull'*abdicatio* del dittatore, di recente, cfr. A. TRIGGIANO, *L'abdicatio del 'dictator'*, in *La dittatura romana*, I, cit., 381 ss.

<sup>55</sup> T. DALLA MASSARA, *The Law and the Line: The Literary Mirroring of a Paradigm*, in *Pólemos*, XII.2, 2018, 239.

Roma, contravvenne apertamente alla volontà del Senato, dimostrando un potere talmente forte da dissimulare buona parte del valore eversivo del gesto compiuto<sup>56</sup>. Un gesto che, invero, rendeva l'eroe delle Gallie un attentatore all'ordine dello Stato, ma che, per la stessa forza del suo autore, si poneva anche come atto fondativo di un ordine nuovo<sup>57</sup>. Siamo di fronte al consueto paradosso della violenza che si fa diritto essa stessa, secondo l'ammonimento già di Pindaro, per cui Δίκη e βία 'si rischiano nell'indistinzione'<sup>58</sup>.

E anche se quello di Cesare fu il primo passo di un lungo processo che avrebbe poi portato alla legittimazione della figura del *princeps*, fu certo un passo 'più lungo della gamba'. L'assunzione della carica di *dictator* per un periodo superiore ai 6 mesi rappresentava un attentato imperdonabile all'assetto costituzionale romano. Emblematici, al proposito, i versi shakespeariani dedicati all'uccisione di Cesare. Il gesto efferato di Bruto viene spiegato con incisive parole, che quasi portano lo spettatore dalla parte del cesaricida<sup>59</sup>: «if there be any in this assembly, any dear friend of Caesar's, to him I say, that Brutus' love to Caesar was no less than his. If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer: not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more»<sup>60</sup>.

Quello di Bruto non è un tradimento, ma un tirannicidio. Bruto espone le sue ragioni, giustificando la messa a morte di Cesare con il nobile intento di agire per il bene di Roma; la sua scelta non è stata dettata dall'odio nei confronti di Cesare, ma dal maggior amore per l'assetto repubblicano di Roma<sup>61</sup>.

<sup>56</sup> T. DALLA MASSARA, *The Law and the Line*, cit., 240.

<sup>57</sup> Su queste tematiche, cfr. da ultimo L. FEZZI, *Il dado è tratto: Cesare e la resa di Roma*, Roma - Bari, 2017.

<sup>58</sup> Pind. 169a (Snell-Maehler). Tra la vasta letteratura che si registra sul famoso frammento, cfr. G. AGAMEN, *'Homos sacer'. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, 1995, 37, ad avviso del quale «il frammento pindarico sul *nómos basileús* contiene il paradigma nascosto che orienta ogni successiva definizione della sovranità: il sovrano è il punto di indifferenza fra violenza e diritto, la soglia in cui la violenza trapassa in diritto e il diritto in violenza».

<sup>59</sup> Su queste tematiche, con attenzione ai profili di contiguità tra l'uccisione di Cesare e la sfera del *ius sacrum*, di recente, C. PELLOSO, *Are the Conspirators Purgers or Murderers? Shakespeare's Julius Caesar and Roman 'Ius Sacrum'*, in *As You Law It - Negotiating Shakespeare*, edited by D. Carpi and F. Ost, Berlin - Boston, 2018, 203 ss.

<sup>60</sup> W. SHAKESPEARE, *Julius Caesar*, 3.2.

<sup>61</sup> Cfr. T. DALLA MASSARA, *The Law and the Line*, cit., 240 s.; C. PELLOSO, *Are the Conspirators Purgers or Murderers*, cit., 213 ss., 224.

Ma qual è la Roma cui Bruto sta tributando la propria fedeltà? È il 'vecchio' ordinamento della città, quell'assetto repubblicano al quale il cesaricida non avrebbe potuto rinunciare, un assetto ove l'unica dittatura concepibile era quella ben descritta proprio dalle parole di Rousseau.

##### 5. *Un potere forse troppo svilito.*

Non solo positive sono però le considerazioni riservate, nel *Contrat social*, all'uso che gli antichi Romani fecero della dittatura. Il biasimo deriva invero dall'alta considerazione che Rousseau nutre per questa istituzione che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere usata meno prodigalmente e per scopi più seri. Servendosene spesso «in occasione di elezioni, di consacrazioni, di cose puramente formali»<sup>62</sup>, i Romani avrebbero dovuto temere che essa perdesse la propria *vis* intimidatoria per i veri casi di bisogno.

Con ogni probabilità, la critica colpisce quelle forme di dittature dei cosiddetti *dictatores imminuto iure*<sup>63</sup>, creati per portare a termine incombenze particolari come, ad esempio, il compimento della solenne cerimonia dell'infissione del chiodo nelle mura del tempio di Giove Capitolino (*dictator clavi figendi causa*), la convocazione e la tenuta dei comizi in casi eccezionali e di mancato ricorso all'*interregnum* (*dictator comitiorum habendorum causa*), l'integrazione del Senato in mancanza dei censori (*dictator legendi senatus causa*), l'organizzazione di grandi giochi pubblici (*dictator ludorum faciendorum gratia*), la determinazione, in luogo dei pontefici, di speciali giorni festivi (*dictator feriarum consituendarum causa*), l'investigazione intorno all'accusa di tradimento contro i cavalieri campani nel 320 a.C. (*dictator quaestionibus exercendis causa*).

<sup>62</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 171.

<sup>63</sup> Si tratta, tuttavia, di una distinzione incerta: «il significato e il valore delle due specie di dittatura non sono noti, così come non si conosce con certezza quale delle due abbia, per prima, fatta la sua comparsa» (G. MANCUSO, *Profilo pubblicistico del diritto romano*, Catania, 2002, 89); d'altronde, tale distinzione nemmeno emerge in maniera netta dai testi (tra le poche fonti che contengono indizi a supporto di una simile suddivisione, cfr. Fest. voce '*Optima lex*' [Lindsay 216]), ciò che ha indotto parte della dottrina, tra cui ad esempio G. NICOSIA, *Sulle pretese figure*, cit., 529 ss., a propendere per l'opinione secondo cui tale separazione nemmeno sarebbe mai esistita. Per ulteriori riferimenti bibliografici circa il modello dittatorio romano plenipotenziario, v. oltre, nt. 69.

Pur se costituite per assolvere a compiti per lo più formali (per questo solitamente contrapposte alla figura del *dictator optima lege creatus*, dai più considerato come il 'vero' dittatore, in grado di far fronte ad esigenze belliche ovvero di porre fine a disordini interni<sup>64</sup>), queste dittature non pare si distinguessero dal punto di vista strutturale dai dittatori *rei gerundae causa* e *seditionis sedandae causa*. I dittatori c.d. *optima lege creati* e quelli c.d. *imminuto iure* avevano «*imperium*, segni esteriori e caratteristiche eguali, salva la diversità dei compiti»<sup>65</sup>, di volta in volta determinati dalle «diverse (e per lo più tipiche), cause contingenti che avevano concretamente giustificato ... il ricorso alla nomina (mediante solenne *dictio*) del *dictator*, dell'unico tipo di *dictator* conosciuto ed ammesso nel sistema costituzionale romano»<sup>66</sup>.

E così, quando questa suprema magistratura iniziò ad allontanarsi sempre più dal paradigma dell'emergenza per imboccare il sentiero di una sistematicità legata a consuetudini simbolico-cerimoniali<sup>67</sup>, le competenze religiose e politiche, ricomprese nell'*imperium* di ogni dittatore<sup>68</sup>, presero ad un certo punto il sopravvento sulle normali funzioni militari, in un contesto di identità strutturale che accomunava ipotesi di dittature invero assai diverse quanto a funzioni<sup>69</sup>. Ed è

<sup>64</sup> Tra chi accoglie tale distinzione si veda P. WILLEMS, *Le sénat de la république romaine. Sa composition et ses attributions*, II, Louvain - Berlin, 1885, 243, nt. 2, 262, nt. 2; ID., *Le droit public romain*<sup>2</sup>, Louvain - Paris, 1888, 81, 260; G. HUMBERT, voce '*Dictator*', in *DS*, II.1, Paris, 1892, 161 ss.; L. LANDUCCI, *Storia del diritto romano. Dalle origini fino a Giustiniano*<sup>2</sup>, Padova, 1896, 484 s.; E. SERAFINI, *Il diritto pubblico romano*, I, *Letà regia - Letà repubblicana*, Pisa, 1896, 349 s.; P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, cit., 197 s.; G.I. LUZZATTO, *Appunti sulle dittature 'imminuto iure'. Spunti critici e ricostruttivi*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, III, Milano, 1956, 407 ss.; F.M. DE ROBERTIS, voce '*Dictator*', in *Noviss. dig. it.*, V, Torino, 1960, 601 s.; G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*<sup>3</sup>, Torino, 1965, 190; P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*<sup>3</sup>, Roma, 1974, 105; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, cit., 246 s.

<sup>65</sup> Così A. BURDESE, *Manuale*, cit., 69. Cfr. anche G.I. LUZZATTO, *Appunti sulle dittature 'imminuto iure'*, cit., 407 ss., che, pur qualificando come 'minori' i dittatori non *optima lege creati*, afferma che «per quanto riguarda insegne, *imperium* e caratteristiche, non esiste poi alcuna differenza, dal punto di vista formale».

<sup>66</sup> G. NICOSIA, *Sulle pretese figure*, cit., 541 s.

<sup>67</sup> C. ROSSITER, *Constitutional Dictatorship. Crisis Government in the Modern Democracies*, Princeton, 1948, 22.

<sup>68</sup> A. BURDESE, *Manuale*, cit., 69.

<sup>69</sup> Sul modello dittatorio romano plenipotenziario, v. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, II.1, cit., 141 ss., 168; K. LOEWENSTEIN, *The Governance of Rome*, The Hague, 1973, 71 ss.; in generale, v. i numerosi contributi inclusi in *La dittatura romana*,

qui che parrebbe collocarsi la censura rousseauiana: se, dal punto di vista formale, il titolo era il medesimo, impiegandolo sempre più spesso per scopi puramente formali, alto era il rischio che «ci si abituasse a riguardare come un titolo vano quello che si impiegava solo in vane cerimonie»<sup>70</sup>. È insomma opinione del filosofo che fosse più il pericolo dello svilimento del magistrato in carica che non quello dell'abuso della sua posizione a far deplorare l'uso indiscreto di tale magistratura, poiché se questa viene impiegata troppo di frequente si rischia che vada perso il rispetto per il suo potere<sup>71</sup>.

#### 6. *Un potere non sufficientemente sfruttato.*

Troppe volte dunque, nei primi tempi, la dittatura fu usata invano. Ma la critica di Rousseau colpisce anche la desuetudine in cui l'istituto cadde nelle epoche successive: «verso la fine della Repubblica, i Romani, divenuti più circospetti, limitarono la dittatura con altrettante poche ragioni di quelle con cui l'avevano usata largamente in altri tempi. Era facile vedere che il loro timore era male fondato, che la debolezza della capitale costituiva allora la sua sicurezza contro i magistrati che essa aveva nel suo seno, che un dittatore poteva in certi casi difendere la libertà pubblica senza giammai potervi attentare, e che i ferri di Roma non sarebbero forgiati in Roma stessa, ma nei suoi eserciti».

Inizia così la breve ma incisiva invettiva nei confronti delle modalità con cui i Romani gestirono talvolta situazioni di emergenza, a cominciare dalla «scarsa resistenza che fecero Mario a Silla e Pompeo a Cesare», cosa che bene evidenziò l'inadeguatezza degli strumenti interni per far fronte alla forza esterna. Non aver nominato un dittatore

---

cit., oltre ai classici studi di W. LIEBENHAM, voce 'Dictator', in *RE*, V, Stuttgart, 1905, 370 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, cit., 236 ss., 275 ss., 438 ss.; A. LINTOTT, *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford, 1999, 109 ss.; W. KUNKEL - R. WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, München, 1995, 665 ss. Cfr. altresì M.E. HARTFIELD, *The Roman Dictatorship: Its Character and Its Evolution*, Berkeley, 1982, e, più di recente, G.K. GOLDEN, *Crisis Management during the Roman Republic*, Cambridge, 2013, 11 ss. Sulle dittature repubblicane a poteri e cause 'limitate', v., paradigmaticamente, G.I. LUZZATTO, *Appunti sulle dittature 'imminuto iure'*, cit., 416 ss.; G. NICOSIA, *Sulle pretese figure*, cit., 531 ss.

<sup>70</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 171.

<sup>71</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 170 s.

che potesse bloccare fin da subito gli eccessi egemonici di questi personaggi fu per Rousseau un notevole errore, esattamente come «quello di non aver nominato un dittatore nell'affare di Catilina». In quel caso, poiché si trattava di una questione interna della città o, al più, di qualche provincia d'Italia, «il dittatore, con l'autorità senza limiti che le leggi gli davano, avrebbe facilmente dissolta la congiura», la quale fu invece soffocata solo grazie a un concorso di casi fortunati, sui quali la prudenza umana non dovrebbe mai fare conto<sup>72</sup>.

Ciò che fece il Senato, invece di nominare un dittatore, è cosa nota<sup>73</sup>: il 21 ottobre 63 a.C. venne votato un *senatusconsultum* c.d. *ultimum* col quale Cicerone, in qualità di console, ricevette l'incarico di occuparsi del movimento che faceva capo a Catilina, appena sconfitto alle elezioni consolari per l'anno successivo<sup>74</sup>. Così – sempre seguendo il resoconto rousseauiano della vicenda – «accadde che Cicerone, per agire efficacemente, fu costretto ad oltrepassare questo potere in un punto capitale»<sup>75</sup>.

Senza dubbio il filosofo allude qui alla questione circa l'applicabilità ai congiurati dell'*extremum supplicium*<sup>76</sup>. Vi era infatti un ostacolo anzitutto legale all'eventualità, proposta dal console D. Iunio Silano, di giustiziare i prigionieri<sup>77</sup>: essi erano cittadini romani, in quanto tali non torturabili<sup>78</sup> né condannabili a morte<sup>79</sup> *sine iussu populi*. Ora, queste limitazioni sarebbero cadute nel nulla se vi fosse stato un con-

<sup>72</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 171. La congiura – spiega infatti il filosofo – «fu soffocata solo da un concorso di felici casi, che giammai la prudenza umana doveva attendersi».

<sup>73</sup> S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, II, Milano, 1993, 157 ss.

<sup>74</sup> Sulla vicenda, di recente, F.M. SILLA, *Violenza, potere e forme giuridiche. I cd. 'senatusconsulta ultima'*. *Casistica*, in *La dittatura romana*, I, cit., 312 ss.

<sup>75</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 171.

<sup>76</sup> Sall. *Cat.* 50.4; Plut. *Cic.* 20; Svet. *Caes.* 14; App. *bell. civ.* 2.5.

<sup>77</sup> Sall. *Cat.* 51.

<sup>78</sup> Quanto alla tortura, la regola generale era che solo gli schiavi potessero subirla (Ulp. 8 *de off. procons.* D. 48.18.1.1: *verba rescripti ita se habent: 'ad tormenta servorum ita demum veniri oportet, cum suspectus est reus et aliis argumentis ita probationi admoveatur, ut sola confessio servorum deesse videatur'*), mentre tutti gli altri potevano essere torturati per essere costretti a testimoniare solo in casi eccezionali come, ad esempio, l'alto tradimento (Arcad. *l.S. de test.* D. 48.18.10.1: *sed omnes omnino in maiestatis crimine, quod ad personas principum attinet, si ad testimonium provocentur, cum res exigit, torquentur*).

<sup>79</sup> In generale, l'assoggettabilità alla punizione corporale era uno dei principali baluardi della distinzione tra liberi e schiavi a Roma; sull'esclusiva applicabilità agli

creto pericolo per la *res publica*, cosa che, tuttavia, nel caso di specie non poteva dirsi verificata: i catilinari processati, al momento del verdetto, erano inermi e inoffensivi, ciò che portava un'altra tesi, sostenuta da Cesare, a ritenere sufficienti punizioni l'imprigionamento e la confisca dei beni<sup>80</sup>. Tali considerazioni non impedirono però a Cicerone di risolvere il dilemma con una soluzione '*aliena a re publica*'<sup>81</sup>, ossia decretando la messa a morte, mediante strangolamento, dei congiurati<sup>82</sup>.

Non bastarono le impareggiabili doti oratorie del console, né il fatto che, alla fine, i congiurati confessarono, così divenendo passibili di messa a morte *sine iudicio* alla stregua di criminali manifesti<sup>83</sup>, ad eliminare l'azzardo insito in questa decisione. Se, come dice Rousseau, la condotta di Cicerone fu inizialmente approvata, «giustamente in seguito gli si domandò conto del sangue dei cittadini versato contro le leggi»<sup>84</sup>.

Ebbene – sottolinea Rousseau –, un simile rimprovero non si sarebbe certo potuto fare a un dittatore, la qual cosa era forse nota anche allo stesso Cicerone che però, «benché Romano, amando più la sua gloria che la patria, non ricercava tanto il mezzo più legittimo e sicuro di salvare lo Stato quanto quello di avere tutto l'onore da questa faccenda». Poiché egli non avrebbe potuto esser certo di prendersi il merito di aver salvato Roma dai catilinari ove avesse proposto un dittatore, «non osando nominare se stesso e non potendo esser sicuro che il suo collega lo avrebbe nominato», per la sua decisione «fu giustamente onorato come liberatore di Roma, e giustamente punito come colui che infrange le leggi»<sup>85</sup>.

---

schivi della pena corporale, pubblica o privata, cfr. M.I. FINLEY, *Schiavitù antica e ideologie moderne*, trad. it., Roma - Bari, 1981, 122.

<sup>80</sup> Sall. *Cat.* 51; Plut. *Cic.* 20; Plut. *Caes.* 7; Dio Cass. 57.36.1-2.

<sup>81</sup> Sall. *Cat.* 51.

<sup>82</sup> Sall. *Cat.* 52; Plut. *Cato min.* 23.1 ss.; Plut. *Cic.* 21.3, 22.2; Dio Cass. 37.36.1-2; App. *bell. civ.* 2.20 ss.

<sup>83</sup> App. *bell. civ.* 2.6; Sall. *Cat.* 52.

<sup>84</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 171 s. Sulle conseguenze che Cicerone dovette sopportare, v. da ultimo F.M. SILLA, *Violenza, potere e forme giuridiche*, cit., 316 s., con indicazione di fonti.

<sup>85</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 172.

### 7. Dal 'dictator' repubblicano al dittatore rousseauiano.

Nelle pagine che precedono, ci si è sforzati di evidenziare le linee guida seguite da Rousseau nel tratteggiare i contorni del suo dittatore; questi è plasmato sul modello repubblicano-romano, quando *dictatores* venivano nominati solo per garantire in tempi di pericolo un forte *imperium*, che non potesse essere messo in discussione dall'esercizio collegiale del governo, dal diritto di veto dei tribuni della plebe o dall'appello puro e semplice al popolo. Tra i tanti, viene in mente l'esempio dell'eroico Cincinnato, pronto ad abbandonare la tranquillità della vita agricola, per affrontare il bellicoso popolo montano degli Equi e trarre in salvo l'esercito del console Augurino sull'Algido, ma anche a dimettersi senza indugio dalla suprema carica una volta superata la crisi per cui era stato nominato<sup>86</sup>.

Valutato nel contesto complessivo del *Contrat social*, tuttavia, il significato del discorso sviluppato da Rousseau sulla dittatura può assumere un senso diverso da quello che a prima vista potrebbe apparire.

Anzitutto, il ginevrino descrive una magistratura le cui fondamenta dovrebbero stare in una costituzione incisa «né sul marmo, né sul bronzo»<sup>87</sup>: il filosofo allude alle consuetudini, ai costumi e all'opinione, che egli considera parti fondanti l'assetto costituzionale della repubblica; si è condotti così nuovamente nell'antico ordinamento costituzionale romano, ove la costituzione consisteva «in comportamenti ed in valutazioni concrete più che in astratte proposizioni normative»<sup>88</sup>. Senonché, per quanto non utopistico, quello delineato da Rousseau è un modello ideale di Stato difficilmente realizzabile nei tempi moderni, e ciò per stessa ammissione dell'autore<sup>89</sup>. Trovare in una costituzione così intesa una salda base che potesse legittimare il ruolo del dittatore era possibile nell'antica Roma, ma arduo nel momento storico in cui scriveva Rousseau. Un concetto di costituzione 'sculpta nei cuori'<sup>90</sup> dei cittadini era infatti forse troppo effimero per

<sup>86</sup> Tra le varie fonti che riportano la nota vicenda, cfr. anzitutto Liv. 3.26.3-29.7.

<sup>87</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 74.

<sup>88</sup> P. CERAMI, *Potere*, cit., 59.

<sup>89</sup> Sul punto, *ex multis*, S. TESTONI BINETTI, *Jean-Jacques Rousseau*, in *Il pensiero politico. Idee teorie dottrine*, II, *Età moderna*, a cura di A. Andreatta e A.E. Baldini, Torino, 1999, 387.

<sup>90</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 74.

i lettori che avrebbero dovuto mettere in pratica il progetto politico pianificato nel *Contrat social*: da qui, probabilmente, scaturì l'esigenza di varare una costituzione intesa come 'carta costituzionale', in un senso cioè diverso da quello espresso dal ginevrino<sup>91</sup>.

Ed è proprio se si ipotizza la fase attuativa di una nuova costituzione che la dittatura di Rousseau, pur se descritta come una magistratura in cui il dittatore è incondizionato commissario d'azione di un *pouvoir constitué*, si presta a virare verso una dittatura intesa come commissione d'azione di un *pouvoir constituant*<sup>92</sup>.

Alla base di tale torsione concettuale non si può escludere stia l'equivoco concetto di 'volontà generale', ossia ciò che per Rousseau rappresenta l'«in sé» della legittimità delle leggi, e anche dunque di un'ipotetica legge fondamentale. Diversa sia dalla volontà di tutti sia dalla volontà della maggioranza, la volontà generale è quella volontà che «rivela agli individui se stessi»<sup>93</sup>, che, in quanto volta alla ricerca del bene comune, nessuno potrebbe disconoscere<sup>94</sup>.

<sup>91</sup> Sulla celebre polemica franco-tedesca tra Georg Jellinek, che escludeva ogni tipo d'influenza da parte di Rousseau sulla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, ed Émile Boutmy, che invece estendeva questa influenza non solo al ginevrino ma a tutto il movimento illuminista francese, cfr. S. RIALS, *La déclaration de l'homme et du citoyen*, Paris, 1988, 355 ss. Restano ancora particolarmente significativi sull'argomento i contributi di G. DEL VECCHIO, *Su la teoria del contratto sociale*, Bologna, 1906, e di E. CASSIRER, *Vom Wesen und Werden des Naturrechts*, in *Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe. Aufsätze und kleine Schriften (1932-1935)*, herausgegeben von B. Recki, XVIII, Hamburg, 2004, 218 ss.

<sup>92</sup> C. SCHMITT, *La dittatura*, cit., 183.

<sup>93</sup> Il Legislatore – osserva G. BENEDETTI, *La funzione pedagogica del diritto in Rousseau*, Roma, 1984, 74 – agisce in favore del popolo e in nome del popolo, e «gli disvela la sua volontà profonda».

<sup>94</sup> Si noti tuttavia che la distinzione stabilita da Rousseau tra volontà generale e volontà di tutti mette in un certo senso in questione la sovranità del popolo, cioè la sua capacità di 'autonomia': «se tra le due volontà non vi fosse alcuna differenza, se esse si identificassero, non vi sarebbe alcuna difficoltà. La legge deve esprimere la volontà generale; ora, la volontà generale è la volontà di tutti, dunque la legge deve essere espressa dalla volontà di tutti. Allora non si dovrebbe far altro che riunire il popolo e domandargli ciò che vuole. Ma le due volontà 'non' coincidono. La loro coincidenza distruggerebbe l'infallibilità della volontà generale. D'altra parte, ammettere questa differenza significa mettere in questione la sovranità del popolo. In effetti, il popolo è incapace di legiferare. Anzi, l'attuazione della volontà generale nella legge – per quanto ciò possa apparire paradossale – si svolge 'contro' il popolo, perché il rapporto tra di essa e il popolo è un rapporto 'antagonistico'. Infatti, i singoli sono sempre pronti a seguire la loro volontà 'particolare', che è o 'contraria' o 'diversa' dalla volontà generale che, come cittadini, devono possedere: essi sono schiavi dell'interesse particolare e delle inclinazioni individuali ... di qui, soprattutto, l'esigenza di un Legislatore, che è per la comunità

Le modalità con cui una tale volontà generale si forma, tuttavia, sono tutt'altro che cristalline. A tal proposito, essenziale è la posizione del 'Legislatore': si tratta di una figura senz'altro enigmatica, ben distinta dal popolo sovrano legiferante, e che Rousseau prende in considerazione per lo più nella fase creativa, *in fieri*, della sua repubblica. Quello del Legislatore è un ruolo al tempo stesso decisivo ed occulto: è diverso da quello sia di un sovrano che di un magistrato; il Legislatore – ricorrendo alla medesima metafora usata dal filosofo – è «il meccanico che inventa la macchina»<sup>95</sup>; egli, si potrebbe dire, è una sorta di 'interprete spirituale' della volontà generale, è colui che progetta la legge e ha una specie di iniziativa legislativa<sup>96</sup>. Figurativamente, il Legislatore è posto fuori e prima delle leggi: le redige e le propone all'approvazione dell'assemblea sovrana<sup>97</sup>, ossia il popolo<sup>98</sup>.

degli uomini ciò che il precettore è per Emilio» (così G. BENEDETTI, *La funzione pedagogica*, cit., 74).

<sup>95</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 54.

<sup>96</sup> C. SCHMITT, *La dittatura*, cit., 161. Sulle problematiche legate al momento della votazione nel *Contrat social*, nonché sull'enigmatica figura mitico-demiurgica del sapiente 'grande Legislatore', tra i molti, cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano, 2005, 160 ss.

<sup>97</sup> La repubblica di Rousseau non è concepita come una democrazia delegata, in cui i magistrati possono anche sopraffare il sovrano e disobbedire alla volontà del popolo, bensì come un'autentica repubblica dove il popolo è sovrano e legislatore, e dove i magistrati operano al servizio del popolo. Nonostante ciò, alcuni autori hanno recentemente sottolineato come anche nel *Contrat social* sia invero assai importante il potere esercitato da 'pochi illuminati' sul resto della comunità, avendo quest'ultima il limitato compito di acclamare un programma legislativo prestabilito dai primi. In altre parole, l'autorità di iniziativa legislativa passerebbe dal legislatore primordiale, ossia il popolo, a un ristretto gruppo di aristocratici eletti, il cui compito sarebbe quello di predeterminare ogni legge da sottoporre al voto popolare. Sul punto, cfr. S. JOHNSTON, *Encountering Tragedy: Rousseau and the Project of Democratic Order*, Ithaca, 1999, 87, 118; A.M. MELZER, *The Natural Goodness of Man: On the System of Rousseau's Thought*, Chicago, 1990, 237; R. FRALIN, *Rousseau and Representation: A Study of the Development of his Concept of Political Institutions*, New York, 1978, 54; H. GILDIN, *Rousseau's Social Contract: the Design of the Argument*, Chicago, 1983, 159; D.E. CULLEN, *Freedom in Rousseau's Political Philosophy*, DeKalb, 1993, 152 s.; R.D. MASTERS, *The Political Philosophy of Rousseau*, Princeton, 1968, 402; J. COHEN, *Reflections on Rousseau: Autonomy and Democracy*, in *Philosophy and Public Affairs*, XV, 1986, 275, 295 s. In senso difforme, cfr. C.E. VAUGHAN, *The Political Writings of Jean-Jacques Rousseau*, II, Cambridge, 1915, 187; A. COBBAN, *Rousseau and the Modern State*, London, 1934, 91; S. ELLENBURG, *Rousseau's Political Philosophy: An Interpretation from Within*, Ithaca, 1976, 159 s.; J. MILLER, *Rousseau: Dreamer of Democracy*, New Haven, 1984, 64; N.J.H. DENT, *Rousseau: An Introduction to His Psychological, Social and Political Theory*, London, 1988, 172.

<sup>98</sup> Per enfatizzare tale concetto, ancora una volta il filosofo ritiene proficuo il collegamento con la realtà giuridica romana, e infatti richiama l'esempio dei decemviri: que-

Poiché però il Legislatore incarna un 'diritto privo di potenza'<sup>99</sup>, è soltanto cioè un genio illuminato, privo di strumenti idonei ad assicurare che ogni cittadino 'voglia' una legge che realmente rifletta la volontà generale da lui correttamente individuata, non vi sarebbe molto più di una mera speranza che il popolo sovrano, attraverso 'liberi suffragi', promulghi leggi conformi alla 'ragione sublime' che ha ispirato il Legislatore<sup>100</sup>. All'evidenza, ciò è senz'altro inaccettabile<sup>101</sup>, soprattutto nell'ottica della creazione della repubblica ideale cui l'uomo dovrebbe aspirare<sup>102</sup>. Da qui, pur se implicitamente, nel discorso portato avanti da Rousseau, l'eliminazione coattiva di tutti gli ostacoli alla libertà di ciascuno figura come condizione preliminare per l'esercizio 'reale' della volontà popolare: al fine di giungere a uno Stato in cui non un solo cittadino sia privo della libertà – si dice – servirà 'costringere' chiunque si rifiuti di adeguarsi alla volontà generale<sup>103</sup>.

Approdare a una volontà generale cui si conformeranno tutti i consociati, e non la semplice maggioranza di costoro, significa quindi

---

sti «non si arrogarono mai il diritto di far passare nessuna legge per sola loro autorità. "Niente di ciò che noi vi proponiamo", dicevano al popolo, "può divenire legge senza il vostro consenso. Romani, siate voi stessi gli autori delle leggi che devono fare la vostra felicità"» (J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 55).

<sup>99</sup> C. SCHMITT, *La dittatura*, cit., 162.

<sup>100</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 56 s.

<sup>101</sup> Sul 'problema da risolvere' dato dalla tendenziale incapacità di una moltitudine di uomini allo stato naturale di realizzare un'impresa 'così difficile' come quella del patto sociale descritto da Rousseau, *ex multis*, cfr. S. TESTONI BINETTI, *Jean-Jacques Rousseau*, cit., 383 ss.

<sup>102</sup> Ritiene che, nello Stato di Rousseau, ciò che è più rilevante sia l'universalità o l'impersonalità delle leggi, indipendentemente dal numero di elettori effettivi, B. DE JOUVENAL, *Sovereignty*, Chicago - London, 1957, 93 (in senso contrario, cfr. E. PUTTERMAN, *Rousseau, Law and the Sovereignty of the People*, Cambridge, 2010, 27 ss.).

<sup>103</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 25. Esiste infatti, nel contratto sociale, una clausola essenziale che comporta l'alienazione totale di ogni associato con tutti i suoi diritti all'intera comunità (su queste tematiche, R. DERATHÉ, *Jean-Jacques*, cit., 279 ss.), ciò che ha indotto autori quali ad esempio É. FAGUET, *Dix-huitième siècle: études littéraires*, Paris, 1894, 406, a sottolineare come il sistema di Rousseau, nell'estrema semplicità di cui l'autore va tanto fiero, sia 'indubbiamente' l'organizzazione più precisa e più esatta della tirannide che sia dato immaginare. Critica, quest'ultima, analoga a quella mossa già da B. CONSTANT, *Oeuvres politiques de Benjamin Constant*, Paris, 1874, 5, il quale rimproverava al ginevrino di aver ignorato i diritti individuali, «et son erreur a fait de son *Contrat social*, si souvent invoqué en faveur de la liberté, le plus terrible auxiliaire de tous les genres de despotisme».

che un eventuale dissenziente verrà 'forzato ad essere libero'<sup>104</sup>. È da questa ossimorica formulazione del concetto di libertà<sup>105</sup> che sono probabilmente germinate quelle interpretazioni rivoluzionarie del *Contrat social* che, nell'ottica della fondazione di un nuovo sistema, hanno preconizzato una radicale eliminazione delle diseguaglianze tramite una congrua dose di violenza ed un sommo rigore contro coloro che vi si oppongono<sup>106</sup>. E poiché violenza e rigore sono chiaramente incompatibili con le forme costituzionali, taluni, tra cui Filippo Buonarroti, hanno invocato la necessità di «una signoria unica, rivoluzionaria e dittatoriale», non designata dalle prime elezioni popolari, bensì per così dire auto-designata e composta da una *élite* di «partigiani savi e animosi della riforma», il cui scopo ultimo sia quello «di spianare tutti gli ostacoli, di stabilire l'eguaglianza, di preparare la nazione all'esercizio della sovranità, e finalmente d'erigervi le forme costituzionali fisse»<sup>107</sup>.

Attraverso le efficaci espressioni di Buonarroti (che raffigurano la c.d. 'cristallizzazione babuvista' dell'esperienza giacobina<sup>108</sup>) si coglie l'*incipit* della distorsione subita dal pensiero di Rousseau sulla dittatura all'atto della sua applicazione pratica: è proprio di fronte al rischio che l'illuminato 'diritto senza potenza' del Legislatore rimanga inattuato dal popolo – non ancora pronto a dare corpo alla volontà generale – che si potrebbe richiedere l'intervento della grande potenza del dittatore.

D'altronde, nelle prime righe dedicate alla dittatura, Rousseau parla di circostanze eccezionali, di casi in cui «la volontà generale non è dubbia»<sup>109</sup>, che giustificano la nomina di un dittatore<sup>110</sup>; tuttavia, di

<sup>104</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 25. Si tratta – ben osserva A. CAVANNA, *Storia*, cit., 163 – di «quella che viene non senza motivo giudicata la sua affermazione totalitaria più allarmante e paradossale».

<sup>105</sup> Controversa è la nozione di libertà assunta da Rousseau (tra i molti che l'hanno accolta criticamente, cfr. É. FAGUET, *Rousseau penseur*, Paris, 1910, 346, per il quale «en un mot Rousseau ne sait pas ce que c'est que la liberté»): in argomento, cfr. altresì R. DERATHÉ, *Jean-Jacques*, cit., 272 ss.

<sup>106</sup> Cfr. F. BUONARROTI, *Riflessi sul governo federativo applicato all'Italia*, in *Filippo Buonarroti*, II, a cura di A. Saitta, Roma, 1972, 284 ss.

<sup>107</sup> F. BUONARROTI, *Riflessi sul governo federativo applicato all'Italia*, cit., 289 s.

<sup>108</sup> J.L. TALMON, *Le origini*, cit., 229.

<sup>109</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 169.

<sup>110</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 170, il quale parlava di «grandi pericoli», di casi in cui l'esistenza stessa dello Stato è minacciata a tal punto da giustificare misure

quando, come, e quali fossero le situazioni di emergenza che, nel secolo dei Lumi, avrebbero potuto legittimare una simile nomina, non si parla chiaramente<sup>111</sup>.

Si comprende allora come, sebbene il discorso del filosofo sia esplicitamente riferito a casi simili a quelli in cui i Romani nominavano *dictatores rei gerundae causa* o *seditionis sedandae causa*, e sebbene il concetto di costituzione propugnato da Rousseau sia invero distante dalle carte costituzionali odierne, dinanzi alle esigenze concrete manifestatesi al tempo della rivoluzione francese, esso si sia potuto implicitamente prestare a fondare anche la nomina di un dittatore funzionale all'emanazione di una nuova – oltre che intesa in senso diverso da quello propugnato nel *Contrat social* – costituzione. La potenza della dittatura, magistratura forte, imperiosa, libera e invincibile, parve forse il mezzo più idoneo per traghettare il popolo verso la libertà, pur se nella consapevolezza che il 'tempo di transito' non potrebbe essere anche un 'tempo di libertà'<sup>112</sup>.

#### 8. Conclusioni.

E così, il dittatore descritto da Rousseau, anche se 'sulla carta' avrebbe potuto «fare tutto, eccetto le leggi»<sup>113</sup>, percorrendo le traiettorie segnate dal *Contrat social* sembrerebbe perdere gradualmente le fattezze, quasi mitiche, dei magistrati repubblicani, per incamminarsi verso una forma di dittatura ove i pieni poteri sono assunti da un *dictator* munito di poteri legislativi, destinato a rovesciare l'antico regime e a instaurare il nuovo.

Teorizzare una simile trasformazione è parso possibile probabilmente a causa di alcune importanti lacune, insite nella costruzione politica del filosofo: si pensi all'assenza di istruzioni circa le modalità per indurre il popolo a legiferare in maniera conforme alla volontà

---

eccezionali in sua difesa, in cui «è evidente che la prima intenzione del popolo è che lo Stato non perisca». In tali frangenti si giustificerebbero misure estreme, quali la sospensione delle leggi e del normale apparato esecutivo, che dovrà essere sostituito con un magistrato eccezionale: il dittatore.

<sup>111</sup> C. SCHMITT, *La dittatura*, cit., 158.

<sup>112</sup> F. BUONARROTI, *Del governo di un popolo in rivolta per conseguire la libertà*, in *Scrittori politici dell'Ottocento*, I, a cura di F. Della Peruta, Milano - Napoli, 1969, 195 ss.

<sup>113</sup> J.-J. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, cit., 170.

generale, o, ancora, alla mancata precisazione di cosa in concreto, nel presente, avrebbe potuto determinare la nomina di un *dictator*.

In tal modo, per realizzare fino in fondo il progetto politico di Rousseau, si è giunti a ritenere necessario conferire la potenza del dittatore al Legislatore rousseauiano, così trasformando un 'sommo interprete' in un 'sommo attuatore' della volontà generale.

Grazie a una commistione che ha consentito di ricavare un 'Legislatore dittatoriale' (o un 'dittatore che detti la costituzione' che dir si voglia)<sup>114</sup>, sono quindi scaturite tutte quelle applicazioni in concreto del *Contrat social* che porterebbero a ravvisare, nelle riflessioni dell'autore, la radice di una forma di dittatura invero ben distante dalla dittatura commissaria propria della *res publica* romana. Si tratterebbe della c.d. 'dittatura sovrana'<sup>115</sup> che – come mette in luce Schmitt – ben potrebbe consistere anche nel fatto che un partito rivoluzionario, appellandosi alla vera volontà del popolo, avochi a sé ed eserciti il potere statale, «e precisamente in modo provvisorio, cioè fino alla produzione della situazione, nella quale il popolo può esercitare liberamente la sua volontà»<sup>116</sup>. Così fecero quanti gli insegnamenti del filosofo tentarono di mettere in pratica<sup>117</sup>: molti, primo tra tutti Robespierre, lasciandosi ispirare dalle parole sulla dittatura di Rousseau<sup>118</sup>, in nome del perseguimento della volontà generale, vollero instaurare governi dispotici, ponendosi così in contrasto col vero spirito del pensiero del ginevrino<sup>119</sup>, per il quale un dittatore non avrebbe

<sup>114</sup> C. SCHMITT, *La dittatura*, cit., 139.

<sup>115</sup> La 'dittatura sovrana' sarebbe visibile in controluce nelle pagine del *Contrat social* tramite l'idea, inespressa e sottintesa, «di *pouvoir constituant*, che rientra per il suo contenuto nella logica del *Contrat social*, ma non vi è ancora definito come un potere speciale» (C. SCHMITT, *La dittatura*, cit., 162 s.).

<sup>116</sup> C. SCHMITT, *La dittatura*, cit., 308.

<sup>117</sup> L'errore fondamentale della rivoluzione francese fu forse quello, sottolineato nel celebre discorso tenuto da Benjamin Constant nel 1819, di voler realizzare la libertà degli antichi (concepita come autonomia politica collettiva) in una situazione ove era attuabile solo quella dei moderni (concepita come libertà privata individuale): cfr. B. CONSTANT, *Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, in *Antologia degli scritti politici di Benjamin Constant*, trad. it., a cura di A. Zanfarino, Bologna, 1962, 37 ss.

<sup>118</sup> Cfr. A. CAVANNA, *Storia*, cit., 158 ss., che mette in luce come l'influenza del pensiero di Rousseau, durante la rivoluzione, si fece dominante «in particolare nell'ispirare l'egualitarismo e il totalitarismo giacobino».

<sup>119</sup> Cfr. A. LEVINE, *Robespierre: Critic of Rousseau*, in *Canadian Journal of Philosophy*, VIII.3, 1978, 547.

certo potuto prendere il potere per instaurare un nuovo assetto costituzionale.

In ultima analisi, dunque, anche se probabilmente Rousseau scrisse della dittatura pensando che il modello romano potesse, con i dovuti adattamenti, entrare davvero a far parte del suo progetto politico, poiché però una forma di dittatura commissaria non trovò poi pratica applicazione<sup>120</sup>, il capitolo VI del IV libro del *Contrat social* parrebbe essere stato, nonostante gli intenti del filosofo, declassato, quantomeno *de facto*, a digressione storica<sup>121</sup>.

Che poi, in Rousseau, la consapevolezza di anticipare più di un aspetto delle future dittature rivoluzionarie appaia assai meno esplicita di quanto possa apparire ove si considerino le cose a rivoluzione avvenuta rimane comunque fuor di dubbio<sup>122</sup>.

---

<sup>120</sup> Né ciò può stupire, se si pensa che il ginevrino mitizza un'istituzione 'presa in prestito' dal diritto pubblico romano, la cui rifioritura *sic et simpliciter* sarebbe stata assai improbabile in una dimensione sociale così diversa e distante da quella in cui era sbocciata.

<sup>121</sup> D'altronde, anche in un'ottica più ampia, si può notare come il modello del passato a cui pensa Rousseau, pur se coincidente con l'antico ideale democratico della città-Stato, si traduce in un'idea nuova di democrazia laddove questa «diventa unico criterio di legittimazione del potere e dell'autorità» (così S. TESTONI BINETTI, *Jean-Jacques Rousseau*, cit., 399).

<sup>122</sup> Rousseau non aveva infatti previsto la rivoluzione, né tantomeno il terrore: come sottolinea J. STAROBINSKI, *Les emblèmes de la raison*, Paris, 1979 (ma v. anche ID., *La trasparenza e l'ostacolo. Saggio su Jean-Jacques Rousseau*, trad. it., Bologna, 1982, 63 ss.), la predicazione di Rousseau non ha causato la rivoluzione francese, ma essa ha incitato gli uomini del 1789 a comprendere la loro situazione come una crisi rivoluzionaria. La parola di Rousseau, senza aver determinato l'avvenimento, ha suscitato il 'sentimento' che conferiva all'avvenimento il suo senso maestoso. Il vero Rousseau – osserva J. SOLÉ, *Storia critica della Rivoluzione francese*, trad. it., Firenze, 1989, 13 – «mori, fortunatamente per lui, prima di sapere ciò che altri avrebbero fatto delle sue idee».